

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 416/89 della Commissione, del 20 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 417/89 della Commissione, del 20 febbraio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 418/89 della Commissione, del 17 febbraio 1989, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare	5
* Regolamento (CEE) n. 419/89 della Commissione, del 20 febbraio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci	10
* Regolamento (CEE) n. 420/89 della Commissione, del 20 febbraio 1989, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati	11
Regolamento (CEE) n. 421/89 della Commissione, del 20 febbraio 1989, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro	13
Regolamento (CEE) n. 422/89 della Commissione, del 20 febbraio 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	14
Regolamento (CEE) n. 423/89 della Commissione, del 20 febbraio 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	16
* Regolamento (CEE) n. 424/89 della Commissione, del 20 febbraio 1989, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	18
Regolamento (CEE) n. 425/89 della Commissione, del 20 febbraio 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	20

Regolamento (CEE) n. 426/89 della Commissione, del 20 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	22
Regolamento (CEE) n. 427/89 della Commissione, del 20 febbraio 1989, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	24

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

89/130/CEE, Euratom :

- * **Direttiva del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato** 26

Commissione

89/131/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 1° febbraio 1989, recante modifica della decisione 88/557/CEE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio** 29

89/132/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 1° febbraio 1989, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di specie forestali non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 71/161/CEE del Consiglio** 30

89/133/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1989, che modifica i confini delle zone svantaggiate in Portogallo, ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio** 31

89/134/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1989, recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, del programma relativo al settore del cotone in Spagna** 33

89/135/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1989, relativa all'approvazione di quattro programmi messi a punto dal governo portoghese nonché alla modifica di due programmi precedentemente approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 3828/85 del Consiglio che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo** 35

89/136/CEE :

- * **Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 1989, che modifica la decisione 85/446/CEE relativa a controlli in loco effettuati nel quadro del regime applicabile agli scambi intracomunitari di carni fresche** 36

89/137/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 9 febbraio 1989, che modifica la decisione 89/15/CEE relativa al mantenimento delle importazioni di animali e di carni fresche provenienti da alcuni paesi terzi** 37

89/138/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 10 febbraio 1989, recante modifica della decisione 89/7/CEE che determina, per talune varietà di specie di ortaggi, il periodo di validità della loro ammissione ufficiale** 39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 416/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 febbraio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	20,50	126,66
0712 90 19	20,50	126,66
1001 10 10	53,13	171,13 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	53,13	171,13 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	30,85	119,26
1001 90 99	30,85	119,26
1002 00 00	58,63	112,23 ⁽³⁾
1003 00 10	49,19	119,38
1003 00 90	49,19	119,38
1004 00 10	40,25	75,46
1004 00 90	40,25	75,46
1005 10 90	20,50	126,66 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	20,50	126,66 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	43,84	137,31 ⁽⁴⁾
1008 10 00	49,19	25,14
1008 20 00	49,19	59,77 ⁽⁴⁾
1008 30 00	49,19	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	49,19	0,00
1101 00 00	57,38	180,82
1102 10 00	96,27	172,09
1103 11 10	95,80	278,70
1103 11 90	60,70	194,02

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 417/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 17 febbraio 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
0709 90 60	0	0,16	0,16	0
0712 90 19	0	0,16	0,16	0
1001 10 10	0	0	0	8,88
1001 10 90	0	0	0	8,88
1001 90 91	0	0	0	0,86
1001 90 99	0	0	0	0,86
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,16	0,16	0
1005 90 00	0	0,16	0,16	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	1,22

B. Malto

Codice NC	(ECU/t)				
	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1107 10 11	0	0	0	1,53	1,53
1107 10 19	0	0	0	1,14	1,14
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 418/89 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 1989
relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 2 945 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Azioni n. (1):** da 1318 a 1321/88.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, PO Box 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Haiti, Repubblica dominicana.
6. **Prodotto da mobilitare:** fiocchi d'avena.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pagina 3 (punto II A 9).
8. **Quantitativo globale:** 1 650 t (2 845 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 3.
A: 650 t (2 parti: I-500 t; II-150 t),
B: 500 t,
C: 500 t.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 (punto II B 3):
in contenitori di 40 piedi «FCL/LCL shipper's count-load stowage» (5).
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 3 cm di altezza):
— A:
— I (500 t):
• ACTION N° 1318/88 / FLOCONS D'AVOINE / HAÏTI / CARITAS NEERLANDICA / 80239 / PORT-AU-PRINCE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE •
— II (150 t):
• ACCIÓN N° 1319/88 / COPOS DE AVENA / REPÚBLICA DOMINICANA / CARITAS NEERLANDICA / 80332 / SANTO DOMINGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA •
— B (500 t):
• ACTION N° 1320/88 / FLOCONS D'AVOINE / HAÏTI / CARITAS NEERLANDICA / 80237 / PORT-AU-PRINCE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE •
— C (500 t):
• ACTION N° 1321/88 / FLOCONS D'AVOINE / HAÏTI / CARITAS NEERLANDICA / 80238 / PORT-AU-PRINCE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE •
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** A: dal 20. 3. al 15. 4. 1989; B: dall'1 al 31. 5. 1989; C: dall'1 al 31. 7. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 7. 3. 1988, ore 12.

21. In caso di seconda gara :

- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 21. 3. 1989, ore 12,
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : A : dall'1 al 30. 4. 1989 ; B : dall'1 al 31. 5. 1989 ;
C : dall'1 al 31. 7. 1989,
- c) data limite per la fornitura : —

22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.**23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.****24. Indirizzo a cui inviare le offerte (*) :**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B.

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (*) :

Restituzione applicabile il 15. 2. 1989 fissata dal regolamento (CEE) n. 217/89 della Commissione (GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 74).

ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 20/88.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Euronaid, Rhijsgeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Repubblica dominicana.
6. **Prodotto da mobilitare:** granturco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pagina 3 (punto II A 4).
8. **Quantitativo globale:** 100 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 (punto II B 1 c).

Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza, in contenitori di 20 piedi « FLC/LCL shipper's count-load and stowage » (7):

• ACCIÓN N° 20/88 / MAÍZ / REPÚBLICA DOMINICANA / OXFAM B / 80827 / SANTO DOMINGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA •
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 20. 3. 1989 al 15. 4. 1989.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 7. 3. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 3. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 30. 4. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**

Restituzione applicabile il 15. 2. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 217/89 della Commissione (GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 74).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

- certificato fitosanitario,
- certificato di origine.

Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :

M. de Keyzer and Schütz BV,
Postbus 1438,
Blaak 16,
NL-3000 Rotterdam.

- (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al numero 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 del presente allegato ;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e ai coefficienti monetari. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (7) La fornitura franco porto d'imbarco come previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2200/87, comporta che siano a carico dell'aggiudicatario le seguenti spese sostenute al porto d'imbarco :
- se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto FCL/FCL oppure FCL/LCL, tutte le spese relative all'uso dei contenitori, eccettuate le spese di nolo, fino al terminale, incluse le spese THC (spese di movimentazione al terminale).
Qualora, in base al secondo comma del punto 2 del citato articolo 13 all'aggiudicatario incombono le operazioni di carico dei contenitori a bordo delle navi indicate dal beneficiario, il rimborso delle spese a norma della disposizione citata non include le spese THC (spese di movimentazione al terminale) ;
 - se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto LCL/FCL oppure LCL/LCL, nessuna spesa ; l'aggiudicatario fornisce la merce al terminale in tempo utile perché i contenitori possano essere immediatamente riempiti a spese del beneficiario.

REGOLAMENTO (CEE) N. 419/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1 e l'articolo 84, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stato messo in atto dal regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3851/88 ⁽⁴⁾; che all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, viene indicato che il quantitativo mensile oggetto di una domanda per il titolo «MCS» concernente i formaggi, compresi quelli a pasta erborinata, non può essere inferiore ad una tonnellata; che in base all'esperienza acquisita nell'applicazione di questa disposizione risulta che per il formaggio Roquefort, il quantitativo di una tonnellata è eccessivo; pertanto è opportuno ridurre tale quantitativo a 0,3 tonnellate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3851/88 della Commissione ha ridotto, tra l'altro, il numero delle categorie di formaggi contemplate dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 606/86; che di conseguenza occorre pertanto adeguare l'ultimo comma dell'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento; che trattandosi della

correzione di un errore materiale, il termine iniziale di applicazione del presente regolamento va fissato alla stessa data di quello del regolamento (CEE) n. 3851/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma è aggiunta al terzo trattino la frase seguente: «Tuttavia, per la categoria 2, relativamente al Roquefort, il quantitativo mensile minimo è di 0,3 tonnellate».
- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma i termini «categorie 1, 3, 7 e 10» sono sostituiti dai termini «categorie 1, 2, 6 e 9».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il punto 2) dell'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 13 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 343 del 13. 12. 1988, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 420/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1989

che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4250/88⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/84⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2452/88 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, per le altre monete, il tasso speciale per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 agosto 1989 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari validi il 1° febbraio 1989;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽⁸⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽⁹⁾, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, ai tassi centrali e ai tassi di mercato va applicato un coefficiente correttore;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

a) per il franco belga e il franco lussemburghese:

1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0207096 ECU;

b) per la corona danese:

1 corona danese = 0,111981 ECU;

c) per il marco tedesco:

1 marco tedesco = 0,427144 ECU;

d) per il franco francese:

1 franco francese = 0,127359 ECU;

e) per la sterlina irlandese:

1 sterlina irlandese = 1,14430 ECU;

f) per il fiorino olandese:

1 fiorino olandese = 0,379097 ECU;

g) per la sterlina inglese:

1 sterlina inglese = 1,41000 ECU;

h) per la lira italiana:

100 lire italiane = 0,0584168 ECU;

i) per la dracma greca:

100 dracme greche = 0,519136 ECU;

j) per la peseta spagnola:

100 pesete spagnole = 0,694845 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2452/88 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 212 del 5. 8. 1988, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 421/89 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 1989
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi
originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 383/89 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari di Cipro constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni

dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 383/89 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 422/89 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 1989
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 377/89 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 415/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 377/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 377/89 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 46 del 18. 2. 1989, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	32,34 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	30,04 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	32,34 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	30,04 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3516
1701 99 10 100	35,16	
1701 99 10 910	33,58	
1701 99 10 950	33,58	
1701 99 90 100		0,3516

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 423/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1989

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 238/89 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 238/89 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 238/89, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 30 dell'1. 2. 1989, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca ⁽²⁾
1702 40 10 100		35,16
1702 60 10 000		35,16
1702 60 90 000	0,3516	
1702 90 30 000		35,16
1702 90 60 000	0,3516	
1702 90 71 000	0,3516	
1702 90 90 900	0,3516	
2106 90 30 000		35,16
2106 90 59 000	0,3516	

(¹) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(²) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 424/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1989

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/89 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 9,

considerando che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, per quanto riguarda la classificazione tariffaria delle tute sportive (trainings), indumenti contemplati dai codici NC 6112 e 6211, è necessario precisare talune loro caratteristiche rispetto ad altri indumenti contemplati dalla predetta nomenclatura ;

considerando che i codici NC 6103, 6104, 6203 e 6204 contemplano, fra l'altro, gli insiemi di cui alla nota 3, lettera b) dei capitoli 61 e 62 ;

considerando che le tute sportive (trainings) sono indossate esclusivamente o prevalentemente per la pratica sportiva, diversamente dagli insiemi per i quali tale condizione non è richiesta ai fini della loro classificazione tariffaria ;

considerando che il termine « insieme » non contempla le tute sportive (trainings) ; che è pertanto indispensabile distinguere, nell'ambito della nomenclatura combinata, questi due tipi di indumenti ;

considerando che le tute sportive (trainings) si compongono di due pezzi, ovvero di un indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo e di pantaloni ; che gli insiemi possono anche essere composti allo stesso modo ;

considerando che sia nelle tute sportive (trainings) che negli insiemi l'indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo può essere munito sul davanti di un'apertura completa o parziale ;

considerando, da una parte, che le caratteristiche comuni alle tute sportive (trainings) e agli insiemi di cui sopra rendono difficile distinguere correttamente all'atto pratico i due tipi di indumenti ; che, dall'altra parte, le tute sportive (trainings) hanno una destinazione più specifica rispetto a quella degli insiemi ;

considerando che quando i pezzi delle tute sportive (trainings) destinati a coprire la parte superiore del corpo presentano sul davanti un'apertura, tale apertura è in genere chiusa con una chiusura lampo ; che, tenuto conto delle varianti operate alla produzione, occorre prevedere che tali indumenti possono presentare anche altri sistemi di chiusura ; che questi sistemi di chiusura non devono tuttavia essere tali da far perdere alle tute sportive (trainings) il loro carattere essenziale ; che, pertanto, quando i suddetti componenti presentano un'apertura completa sul davanti, è necessario limitare questi sistemi di chiusura alla lampo, a dei bottoni automatici o ad una chiusura del tipo « velcro » ; che quando l'apertura è soltanto parziale, detta apertura può anche chiudersi in determinate condizioni, con qualsiasi altro tipo di bottoni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la classificazione nei codici NC 6112 e 6211 delle tute sportive (trainings) che presentano, nell'indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, un'apertura completa sul davanti, detta apertura dev'essere munita di una chiusura lampo o di bottoni automatici o di una chiusura del tipo « velcro ». Quando l'apertura sul davanti di questo indumento è soltanto parziale, detta apertura può anche chiudersi con qualsiasi altro tipo di bottoni, a condizione che la lunghezza di questa apertura non superi un terzo della lunghezza dell'indumento, misurata a partire dalla scollatura.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CEE) N. 425/89 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 1989**

**che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed
alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 237/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 400/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 237/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 237/89 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 30 dell'1. 2. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 45 del 17. 2. 1989, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,4070	—
1702 20 90	0,4070	—
1702 30 10	—	54,23
1702 40 10	—	54,23
1702 60 10	—	54,23
1702 60 90	0,4070	—
1702 90 30	—	54,23
1702 90 60	0,4070	—
1702 90 71	0,4070	—
1702 90 90	0,4070	—
2106 90 30	—	54,23
2106 90 59	0,4070	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 426/89 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 46 del 18. 2. 1989, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	33,17 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,17 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,17 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,17 ⁽¹⁾
1701 91 00	40,70
1701 99 10	40,70
1701 99 90	40,70 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 427/89 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1989****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1989, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 253/89 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 253/89 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 253/89 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 30 del 31. 1. 1989, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 1989, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>	
Zucchero bianco :	35,16
Zucchero greggio :	30,72
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) (*) :	$35,16 \times \frac{S^{(*)}}{100}$
Melassi :	—
Isoglucosio (?) :	35,16 (?)

(*) La restituzione per le soluzioni acquose di zucchero è calcolata in base alla quantità di zucchero (bianco o greggio) adoperata.

(*) S è rappresentato, per 100 chilogrammi di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(?) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(?) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 1989

relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

(89/130/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la creazione di una risorsa propria complementare delle Comunità fondata sul prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato, in appresso denominato « PNLpm », degli Stati membri rende necessario un accentuamento della comparabilità e dell'attendibilità di tale aggregato;

considerando che il completamento del mercato interno aumenterà la necessità di disporre di dati comparabili a livello internazionale sull'aggregato PNLpm e sui suoi componenti; che tali dati costituiscono inoltre importanti elementi di analisi per il coordinamento delle politiche economiche;

considerando che i dati del PNLpm devono essere comparabili, dal punto di vista concettuale e pratico, nonché rappresentativi dell'economia degli Stati membri;

considerando che la comparabilità concettuale del PNLpm è garantita dal rispetto delle definizioni e delle relative regole di contabilizzazione del Sistema europeo di conti economici integrati (SEC);

considerando che la comparabilità pratica del PNLpm dipende dalle procedure di valutazione applicate e dai dati di base disponibili; che il miglioramento del grado di copertura del PNLpm presuppone lo sviluppo delle basi statistiche e delle procedure di valutazione;

considerando che occorre prevedere una procedura di verifica e di valutazione della comparabilità e della rappresentatività del PNLpm; che a tal fine conviene istituire un comitato nel quale sia assicurata una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Definizione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

Articolo 1

Il PNLpm è definito conformemente al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) in vigore.

Il PNLpm si calcola addizionando al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PILpm, codice del SEC: N1), i redditi da lavoro dipendente (R10), nonché i redditi da capitale e impresa (R40) ricevuti dal resto del mondo e sottraendo i flussi corrispondenti versati al resto del mondo.

Articolo 2

Il PILpm rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti. Il PNLpm può essere presentato con riferimento al SEC secondo tre prospettive:

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 142.

1) *Prospettiva della produzione*

Il PILpm (N1) corrisponde al saldo tra produzione di beni e servizi (P10) e consumi intermedi (P20), aggiungendo l'IVA gravante sui prodotti (R21) e le imposte nette sulle importazioni, IVA esclusa (R29).

2) *Prospettiva delle spese*

Il PILpm (N1) corrisponde alla somma dei consumi finali (P30) sul territorio economico delle famiglie, delle istituzioni sociali private non a fini di lucro, delle amministrazioni pubbliche, degli investimenti fissi lordi (P41), della variazione delle scorte (P42) e del saldo tra esportazioni (P50) e importazioni (P60).

3) *Prospettiva dei redditi*

Il PILpm (N1) corrisponde alla somma dei redditi da lavoro dipendente (R10), del risultato lordo di gestione dell'economia (N2) e delle imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni (R20), previa deduzione dei contributi alla produzione (R30).

TITOLO II

Disposizioni relative al metodo di calcolo e alla trasmissione dei dati del PNLpm*Articolo 3*

1. Gli Stati membri elaborano il PNLpm conformemente all'articolo 1 nel quadro della contabilità nazionale.

2. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, gli Stati membri forniscono alla Commissione (Istituto statistico delle Comunità europee, ISCE), nel quadro della contabilità nazionale, le cifre per l'aggregato PNLpm e i suoi componenti conformemente alle definizioni del SEC di cui agli articoli 1 e 2. Gli Stati membri forniscono inoltre le informazioni necessarie per mostrare come è stato derivato l'aggregato. Le cifre fornite riguardano l'anno precedente e le eventuali modifiche apportate alle cifre degli esercizi precedenti.

Articolo 4

Gli Stati membri forniscono alla Commissione (ISCE), conformemente alle modalità da essa stabilite su consultazione con il comitato di cui all'articolo 6, progressivamente e al più tardi entro diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, un inventario delle procedure e delle basi statistiche utilizzate per il calcolo del PNLpm e dei suoi componenti.

Articolo 5

Gli Stati membri, in sede di trasmissione dei dati di cui all'articolo 3, comunicano alla Commissione (ISCE) le eventuali modifiche delle procedure e delle basi statistiche utilizzate.

TITOLO III

Disposizioni relative alla verifica del calcolo PNLpm*Articolo 6*

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso :

- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine che sarà fissato in ciascun atto che il Consiglio adotterà, ma che non può in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione ;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Articolo 7

Il comitato di cui all'articolo 6 provvede ad esaminare le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, che riguardano l'applicazione della presente direttiva, e specialmente :

- a) il rispetto, ogni anno, delle definizioni di cui agli articoli 1 e 2 ;
- b) l'esame, ogni anno, dei dati trasmessi nel quadro dell'articolo 3 e delle informazioni trasmesse nel quadro degli articoli 4 e 5, relative alle fonti statistiche e ai procedimenti di calcolo del PNLpm e delle sue componenti.

Esso si occupa inoltre dei problemi di revisione dei dati del PNLpm e del problema della completezza del PNLpm.

Esso suggerisce alla Commissione, se necessario, le misure per accrescere la comparabilità e la rappresentatività del PNLpm.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie

Articolo 8

Gli Stati membri fruiscono, per i primi anni d'attuazione della presente direttiva, di un concorso finanziario della Comunità per l'esecuzione dei lavori diretti a migliorare la comparabilità e la rappresentatività dei dati del PNLpm. L'importo ritenuto necessario per questo concorso ammonta a 6 milioni di ECU.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi successivi alla sua notifica⁽¹⁾.

Articolo 10

La Commissione presenta entro la fine del 1991, in occasione del riesame della decisione 88/376/CEE, Euratom, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SOLCHAGA CATALAN

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 16 febbraio 1989.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1989

recante modifica della decisione 88/557/CEE che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio

(89/131/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/332/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

considerando che la produzione di materiali di moltiplicazione della specie *Larix decidua* Mill. è attualmente insufficiente in tutti gli Stati membri, i quali pertanto si trovano nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalla direttiva 66/404/CEE;

considerando che neppure i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione della specie richiesta che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalla suddetta direttiva;

considerando che occorre pertanto autorizzare il Regno Unito ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della specie in causa soggetti a requisiti meno rigorosi in materia di provenienza;

considerando che tale commercializzazione deve essere soggetta alle stesse modalità di controllo e alle stesse

scadenze di quella autorizzata dalla decisione 88/557/CEE della Commissione⁽²⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 88/557/CEE, alla rubrica « *Larix decidua* Mill. », a fronte del Regno Unito la cifra « 300 kg » è sostituita dalla cifra « 320 kg » nella colonna « kg » e nella colonna « Provenienza » è inserita la sigla « PL ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 82.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 43.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1989

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di specie forestali non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 71/161/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(89/132/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che, in Germania, la produzione di sementi di « *Quercus pedunculata* » e di « *Quercus sessiliflora* » conformi ai requisiti prescritti della direttiva 71/161/CEE è risultata deficitaria nel 1988 e non consente pertanto di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

considerando che attualmente, per far fronte al fabbisogno mediante sementi conformi ai requisiti fissati dalla suddetta direttiva, non è sufficiente ricorrere agli altri Stati membri, e nemmeno ai paesi terzi;

considerando che è quindi necessario autorizzare la Germania, sino al 30 aprile 1989, ad ammettere la commercializzazione di sementi delle specie sopra indicate soggette a requisiti ridotti;

considerando che la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/332/CEE⁽⁴⁾ prevede che i materiali di moltiplicazione possano essere commercializzati soltanto se accompagnati da un documento in cui figurano determinate indicazioni sul materiale di moltiplicazione di cui si tratta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente

per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata, sino al 30 aprile 1989, ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di 4 000 kg al massimo di sementi di « *Quercus pedunculata* Ehrh. » e di 4 000 kg al massimo di sementi di « *Quercus sessiliflora* Sal. » non rispondenti ai requisiti di purezza specifica precisati nell'allegato I della direttiva 71/161/CEE, sempreché sia soddisfatta la condizione seguente: il documento di cui all'articolo 9 della direttiva 66/404/CEE deve recare la dicitura « sementi non conformi alle norme in materia di purezza specifica ».

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione entro il 31 maggio 1989 i quantitativi di sementi commercializzati nel suo territorio in virtù della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 82.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1989

che modifica i confini delle zone svantaggiate in Portogallo, ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(89/133/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,considerando che la direttiva 86/467/CEE, del 14 luglio 1986, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Portogallo)⁽³⁾, descrive le regioni del Portogallo che figurano nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;considerando che in data 5 luglio 1988, il governo della Repubblica portoghese ha comunicato una modifica della suddivisione amministrativa di cinque « freguesias »⁽⁴⁾;

considerando che, in data 4 ottobre 1988, in risposta a una richiesta di informazioni, le autorità portoghesi hanno comunicato alla Commissione che tale suddivisione non modifica la superficie classificata in applicazione della direttiva 75/268/CEE, poiché si tratta unicamente della suddivisione di cinque freguesias precedentemente classificate in complessive dieci freguesias;

considerando che il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) è stato consultato sugli aspetti finanziari della questione;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con effetto dall'11 giugno 1988, l'elenco delle zone svantaggiate in Portogallo che figura negli allegati della direttiva 86/467/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 273 del 24. 9. 1986, pag. 173.⁽⁴⁾ Livello di base della suddivisione amministrativa in Portogallo.

*ALLEGATO***I. Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE**

Distrito	Concelho	Freguesia
Porto	Penafiel	Sebolido Rio Mau
Beja	Odemira	Santa Clara-a-Velha Pereiras-Gare

II. Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 75/268/CEE

Distrito	Concelho	Freguesia
Beja	Almodôvar	Gomes Aires Aldeia dos Fernandes
Setúbal	Montijo	Canha Pegões

III. Zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE

Distrito	Concelho	Freguesia
Santarém	Tomar	Casais Além da Ribeira

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1989

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, del programma relativo al settore del cotone in Spagna

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(89/134/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 389/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni nel settore del cotone⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3465/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che in data 16 maggio 1988, il governo spagnolo ha notificato il programma relativo al settore del cotone, integrandolo con ulteriori dati il 15 novembre 1988;

considerando che detto programma ha per obiettivo lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e dell'immissione in commercio del cotone e che comporta tutti i dati elencati all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 389/82, dai quali risulta che gli obiettivi dell'azione comune di cui al titolo II del citato regolamento possono essere conseguiti;

considerando che le previsioni del programma in relazione al contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, sono compatibili con la previsione di spesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 389/82;

considerando che in base ai progressi che saranno registrati negli Stati membri beneficiari, nel quadro della realizzazione delle azioni previste al titolo II del regolamento (CEE) n. 389/82, la Commissione si riserva di riesaminare le previsioni finanziarie del programma presentato dalla Spagna nel rispetto della previsione di spesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento summenzionato;

considerando che occorre fissare, di concerto con la Spagna, le modalità della procedura di informazione periodica sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 389/82; che questa concertazione ha avuto luogo;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo al settore del cotone, notificato dal governo spagnolo in data 16 maggio 1988, completato in

data 15 novembre 1988, conformemente al regolamento (CEE) n. 389/82, è approvato.

Articolo 2

Il rapporto annuale di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 389/82 contiene le seguenti indicazioni:

1. associazioni di produttori
 - 1.1. associazioni di produttori riconosciute, ripartite per provincia e per importanza
 - numero di riconoscimenti
 - sede
 - numero di aziende associate
 - per ogni associazione di produttori rapporto di dimensione, espresso in ettari, fra la più grande e la più piccola delle aziende associate
 - per ogni associazione di produttori, percentuale della superficie delle aziende con sistema colturale diretto, affitto rustico o altri sistemi colturali
 - aiuto all'avviamento
 - volume della produzione
 - numero di macchine disponibili per il raccolto prima del riconoscimento, sovvenzionate nel quadro del regolamento (CEE) n. 389/82 (numero per associazione, importo dell'investimento)
 - attrezzature specifiche di trasporto
 - altre attrezzature specifiche che agevolano la raccolta meccanizzata: polverizzatori, ecc. (numero e importo dell'investimento)
 - 1.2. revoca del riconoscimento
2. informazioni corrispondenti al punto 1 per le unioni delle associazioni di produttori
3. stabilimenti di sgranatura, ripartiti in funzione della capacità e per provincia
 - 3.1. capacità di sgranatura effettivamente utilizzate nelle due campagne precedenti (in funzione del volume e ripartite per provincia)
 - 3.2. numero di aziende oggetto di azioni di ammodernamento — zona geografica, tipo di ammodernamento, ampliamento delle capacità, numero di associazioni di produttori aderenti (e di unioni), volume degli investimenti, aiuto erogato

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 6.

- 3.3. numero di nuove aziende — zona geografica, capacità, numero di associazioni aderenti (e di unioni), volume degli investimenti e aiuto erogato
- 3.4. altri investimenti sovvenzionati nel settore della sgranatura
4. numero di impianti di preessiccazione e trattamento del cotone grezzo
— capacità, localizzazione, numero di associazioni di produttori aderenti (e di unioni), volume degli investimenti, aiuto erogato
5. numero di impianti di ammasso oggetto di azioni di ammodernamento
— capacità, localizzazione, numero di associazioni di produttori aderenti (e di unioni); volume degli investimenti, aiuto erogato

6. effetti economici dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 389/82.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1989

relativa all'approvazione di quattro programmi messi a punto dal governo portoghese nonché alla modifica di due programmi precedentemente approvati in applicazione del regolamento (CEE) n. 3828/85 del Consiglio che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(89/135/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3828/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2182/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in data 17 maggio 1988 e conformemente all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3828/85, il governo portoghese ha notificato tre programmi specifici che riguardano rispettivamente i nuovi sistemi collettivi d'irrigazione, il rinnovamento delle reti di irrigazione nelle aziende e il drenaggio e la conservazione del suolo; che l'obiettivo di detti programmi è il miglioramento del sistema idraulico;

considerando che, in data 13 luglio 1988, il governo portoghese ha notificato un programma specifico relativo a studi per l'analisi dell'agricoltura portoghese, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3828/85, inteso a migliorare l'efficacia delle misure di sostegno allo sviluppo dell'agricoltura in Portogallo, nel rispetto degli orientamenti della politica agraria comune;

considerando che, in data 25 luglio 1988, il governo portoghese ha notificato un addendum al programma specifico di rinnovamento e di miglioramento dei sistemi tradizionali di irrigazione nell'isola di Madera, per estendere il programma alle aziende private;

considerando che, in data 21 ottobre 1988, il governo portoghese ha notificato un addendum al programma specifico d'azione forestale, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3828/85, inteso ad includere in detto programma la regione autonoma di Madera e a modificare i massimali delle spese unitarie che saranno

prese in considerazione ai fini del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

considerando che il comitato del Fondo europeo di orientamento e di garanzia è stato consultato sugli aspetti finanziari della questione;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi specifici e gli addenda ai programmi specifici notificati dal governo portoghese rispettivamente il 17 maggio, il 13 luglio, il 25 luglio e il 21 ottobre 1988, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3828/85, sono approvati.

Articolo 2

Gli aiuti concessi dal governo portoghese nel quadro della realizzazione dei programmi summenzionati, sono imputabili a decorrere dal 21 ottobre 1988.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1989

che modifica la decisione 85/446/CEE relativa a controlli in loco effettuati nel quadro del regime applicabile agli scambi intracomunitari di carni fresche

(89/136/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/288/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che le modalità relative ai controlli in loco effettuati nel quadro degli scambi intracomunitari di carni fresche sono state stabilite dalla decisione 85/446/CEE della Commissione, del 18 settembre 1985 ⁽³⁾, modificata dalla decisione 88/151/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle disposizioni relative ai controlli di routine sul posto ripresi al capitolo II di questa decisione è limitata al 31 dicembre 1988; che queste disposizioni sono state necessarie per la buona applicazione della direttiva 64/443/CEE e che ad esse si deve perciò concedere un'ulteriore proroga;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 11 della decisione 85/446/CEE, la data del 31 dicembre 1988 è sostituita con quella del 31 dicembre 1989.

Articolo 2

Le disposizioni della presente decisione entrano in vigore il 1° gennaio 1989.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 260 del 2. 10. 1985, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 17. 3. 1988, pag. 46.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1989

che modifica la decisione 89/15/CEE relativa al mantenimento delle importazioni di animali e di carni fresche provenienti da alcuni paesi terzi

(89/137/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, modificata da ultimo dalla direttiva 88/289/CEE ⁽²⁾,vista la direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7 in abbinamento con la direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che in applicazione della decisione 89/15/CEE ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 89/18/CEE ⁽⁶⁾, gli Stati membri continuano a autorizzare le importazioni di carni fresche e di animali vivi, provenienti da taluni paesi terzi figuranti nell'allegato a codesta decisione e alle condizioni previste nel detto allegato;considerando che le autorità del Paraguay hanno inviato sufficienti informazioni sulla loro legislazione per quanto riguarda l'utilizzazione di sostanze ad azione estrogena, androgena, gestagena e tireostatica, nonché informazioni specifiche sul piano in cui si precisano le garanzie offerte da detti paesi in materia di controlli dei residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria A I e II della decisione 86/469/CEE e che tali garanzie possono essere considerate equivalenti a quelle derivanti dall'applicazione delle direttive 85/358/CEE ⁽⁷⁾ e 86/469/CEE del Consiglio;

considerando che le autorità di questo paese hanno inoltre garantito che nessun animale o nessuna carne proveniente da animali cui sono stati somministrati in qualsiasi modo sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena saranno esportati verso la Comunità;

considerando che occorre per questo tipo di sostanze autorizzare le importazioni di carni fresche di animali vivi provenienti dal Paraguay;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 89/15/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.⁽⁷⁾ GU n. L 191 del 23. 7. 1985, pag. 46.

ALLEGATO

Paesi terzi	Data fino alla quale gli Stati membri continuano ad autorizzare le importazioni (data di sbarco sul territorio comunitario)	Specifiche
Argentina	31. 5. 1989	
Australia		
Austria	31. 5. 1989	
Botswana	31. 5. 1989	
Brasile	31. 5. 1989	
Bulgaria	31. 5. 1989	
Canada	31. 5. 1989	(1)
Cile	31. 5. 1989	
Cecoslovacchia		
Finlandia		
Groenlandia	31. 5. 1989	
Islanda	31. 5. 1989	
Malta	31. 5. 1989	
Norvegia		
Nuova Zelanda		
Paraguay		
Polonia		
Romania		
Stati Uniti d'America	31. 5. 1989	(2)
Sudafrica/Namibia		
Svezia		
Svizzera		
Swaziland	31. 5. 1989	
Ungheria		
Uruguay		
Iugoslavia		
Zimbabwe		
Repubblica democratica tedesca	31. 5. 1989	

(1) Le importazioni di bovini e di carni bovine destinate al consumo umano sono sospese a partire dal 1° gennaio 1989 ad eccezione dei bovini da riproduzione.

(2) Le importazioni di bovini e di carni bovine destinate al consumo umano sono sospese a partire dal 1° gennaio 1989.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1989

recante modifica della decisione 89/7/CEE che determina, per talune varietà di specie di ortaggi, il periodo di validità della loro ammissione ufficiale

(89/138/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo e quarto comma,

vista la domanda presentata dalla Spagna,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 70/458/CEE, l'ammissione ufficiale di varietà di specie di ortaggi concessa in uno Stato membro anteriormente al 1° luglio 1972 è valida sino al 30 giugno 1982 al più tardi;

considerando che la direttiva 88/380/CEE dispone quanto segue:

- nel caso di varietà per le quali l'ammissione è stata concessa anteriormente al 1° luglio 1972, oppure, relativamente alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, anteriormente al 1° gennaio 1973, la scadenza in questione può essere prorogata sino al 30 giugno 1990 per varietà individuali, qualora anteriormente al 1° luglio 1982 siano state adottate misure ufficiali organizzate a livello comunitario, al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo della loro ammissione o per l'ammissione di varietà da esse derivate;
- per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la scadenza del periodo di ammissione per talune varietà ammesse in detti Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1986 può essere parimenti fissata, su richiesta dei medesimi, al 30 giugno 1990;

considerando che, nella decisione 89/7/CEE ⁽³⁾, la Commissione ha elencato le varietà che rispondono alle

condizioni suesposte, stabilendo che la loro ammissione ufficiale è valida sino al 30 giugno 1990 al più tardi;

considerando che si è constatato che la varietà di carota « Royal Chantenay », ufficialmente ammessa in tre Stati membri, tra cui la Spagna, risponde anch'essa alle suddette condizioni; che essa deve essere pertanto aggiunta all'elenco delle varietà la cui ammissione ufficiale è valida, secondo la decisione 89/7/CEE, fino alla data sopra citata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 89/7/CEE, sotto la rubrica corrispondente alla specie *Daucus carota* L. (carota) sono inseriti, dopo i termini « Parijse Markt », i termini « Royal Chantenay ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 7 del 10. 1. 1989, pag. 25.